

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2022

L'anno 2022 addì 30 del mese di aprile alle ore 10:44 nella Sala consiliare Pietro Sanua sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO	Presente	SPAGNUOLO ANGELO	Presente
CASARINI GIANDOMENICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
ANFOSSI GIORGIO	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
ASTORI ILARIO	Assente	VITALI GIANLUCA	Presente
BERTINI ANDREA	Presente	ERRANTE FILIPPO	Assente
BOSI IACOPO	Presente	MAGISANO FRANCESCO	Assente
CAIMI SABRINA	Presente	POGLIAGHI RITA	Assente
MERLINO DOMENICO	Presente	MEI ROBERTO	Assente
RAMPONI PIERLUIGI	Presente	PENNATI AMOS	Assente
RENNA GIULIA	Presente	RIGGIO MARIA	Assente
SPACCINI LUIGINA	Presente	RAPETTI LUIGI	Assente
GATTA SILVANA	Presente	SACCINTO ANTONIO	Assente
GESMUNDO MARCO	Assente		

Totale presenti: 15 Totale assenti: 10

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, BERTAZZOLI PAOLO.

Scrutatori:

Renna Giulia, Anfossi Giorgio

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara	Presente	Assessore MAGNONI Maurizio	Presente
Assessora CRISAFULLI Angela	Presente	Assessora STOPPA Isabella	Assente
Assessore DI STEFANO Francesco	Presente	Assessore SALCUNI Stefano	Presente
Assessora GALLI Elena	Presente		

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI



llustra l'argomento l'assessora Elena Galli.

Il testo degli interventi è trascritto in base alla registrazione audio effettuata e depositata presso la Segreteria Generale.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- · L'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione riconosce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;
- · L'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" definisce i "servizi sociali" come l'insieme delle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- · L'art. 131 del citato D.Lgs. 112/1998 attribuisce alle Regioni, alle Province e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- · L'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" dispone che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale

Richiamata, in particolare, la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 recante: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che, all'art. 13, co. 1, lett. a) riconosce ai comuni — singoli o associati —, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della citata legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

Rilevato che il Comune di Corsico non dispone di un regolamento per la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Dato Atto che, in mancanza di un quadro normativo comunale chiaro, preciso ed esaustivo, si è reso necessario, nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta ai Comuni ai sensi degli articoli 117, co. 6, secondo periodo e 118, commi 1) e 2) della Costituzione e dagli articoli 3, co.



4 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, predisporre un testo regolamentare in grado di coprire, per quanto possibile, la vasta area degli interventi e dei servizi sociali in favore dei cittadini residenti nel Comune di Corsico;

Preso atto del testo del nuovo documento elaborato dagli uffici competenti avente per oggetto "Regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali", composto da n. 123 articoli, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), comprensivo dello schema di Contratto Sociale (ALL. B) e del modello di Scheda I.D.A. (Indice Di Assistibilità — ALL. C);

Richiamato il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente" e ss.mm.ii.;

Valutato tale documento atto a rispondere pienamente alle esigenze della comunità Corsichese in quanto utile a costituire, regolare e definire la rete dei servizi di assistenza domiciliare e di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali rivolti agli anziani, ai disabili, ai minori e alle loro famiglie, nonché l'insieme degli interventi connessi al riconoscimento di contributi economici, al trasporto sociale, all'erogazione di pasti a domicilio e alle politiche abitative di competenza del Comune di Corsico;

Dato atto che il testo del regolamento e i suoi allegati sono stati esaminati dalla Commissione per i problemi socio-educativi, culturali e sportivi in data 21/04/2022;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visti:

- l'art. 3 della Legge 241/1990;
- l'art. 42, co. 1 del D.Lgs. 267/2000

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il testo del documento avente per oggetto: "Regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali", composto da n. 123 articoli, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), comprensivo dello schema di Contratto Sociale (ALL. B) e del modello di Scheda I.D.A. (Indice Di Assistibilità – ALL. C);



- 2. di abrogare tutte le disposizioni regolamentari precedentemente vigenti con esso incompatibili;
- 3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", del Comune di Corsico per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata esecutività

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio
CASARINI GIANDOMENICO

Il Segretario Generale
BERTAZZOLI PAOLO



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	6
ARTICOLO 1 - OGGETTO	6
ARTICOLO 2 - PRINCIPI	6
ARTICOLO 3 - FINALITÀ	7
ARTICOLO 4 - BENEFICIARI	8
ARTICOLO 5 - LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 6 - SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI	9
ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO	10
ARTICOLO 8 - PRIORITÀ DI ACCESSO	10
TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI	12
ARTICOLO 9 - TIPOLOGIE DI ACCESSO	12
ARTICOLO 10 - ATTIVAZIONE	13
ARTICOLO 11 - IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	13
ARTICOLO 12 - IL CONTRATTO SOCIALE	14
ARTICOLO 13 - L'ISEE	15
ARTICOLO 14 - MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI	15
TITOLO III - INTERVENTI ECONOMICI	16
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI	16
ARTICOLO 15 - FINALITÀ	16
Articolo 16 - Requisiti generali	16
ARTICOLO 17 - UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE	17
ARTICOLO 18 - CRITERI DI PRIORITÀ	18
ARTICOLO 19 - CAUSE DI ESCLUSIONE	18
ARTICOLO 20 - DEROGHE	19
CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI	19
ARTICOLO 21 - BENEFICIARI	19
ARTICOLO 22 - PARAMETRO ISEE	20
ARTICOLO 23 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	20
ARTICOLO 24 - REQUISITI SPECIFICI	20
CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI	21
ARTICOLO 25 - BENEFICIARI	21
ARTICOLO 26 - PARAMETRO ISEE	21
ARTICOLO 27 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	21
ARTICOLO 28 - REQUISITI SPECIFICI	22
CAPO IV - FUNERALI DI POVERTA'	22
ARTICOLO 29 - BENEFICIARI	22

ARTICOLO 30 - PARAMETRO ISEE	23
ARTICOLO 31 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	23
ARTICOLO 32 - REQUISITI SPECIFICI	23
CAPO V - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA	23
ARTICOLO 33 - BENEFICIARI	23
ARTICOLO 34 - PARAMETRO ISEE	24
ARTICOLO 35 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	24
ARTICOLO 36 - REQUISITI SPECIFICI	24
CAPO VI - DIRITTO ALLA CASA	24
ARTICOLO 37 - BENEFICIARI	24
ARTICOLO 38 - PARAMETRO ISEE	24
ARTICOLO 39 - IMPORTI MASSIMI EROGABILI	25
Articolo 40 - Requisiti specifici	25
ARTICOLO 41 - IMPEGNI A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	25
ARTICOLO 42 - PRESTAZIONI EROGABILI	26
ARTICOLO 43 - COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, ENTI RELIGIOSI E PARROCCHIE LOCALI	
TITOLO V - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL DANNO	28
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI	28
ARTICOLO 44 - FINALITÀ	28
ARTICOLO 45 - ELEMENTI OGGETTIVI DI RISCHIO	28
ARTICOLO 46 - REQUISITI GENERALI	28
ARTICOLO 47 - UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE	29
CAPO II - MISURE DI SUPPORTO AI SENZA FISSA DIMORA NEI PERIODI DI EMERGE	
ARTICOLO 48 - BENEFICIARI	
ARTICOLO 49 - PARAMETRO ISEE	
ARTICOLO 50 - REQUISITI SPECIFICI	
ARTICOLO 51 - PRESTAZIONI EROGABILI	
ARTICOLO 52 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	
CAPO III- MISURE URGENTI DI TUTELA IN SITUAZIONI DI SFRATTO	31
ARTICOLO 53 - BENEFICIARI	31
ARTICOLO 54 - PARAMETRO ISEE	31
ARTICOLO 55 - REQUISITI SPECIFICI	31
ARTICOLO 56 - PRESTAZIONI EROGABILI	32
ARTICOLO 57 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	32
TITOLO V - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI	33
CAPO I - AFFIDI FAMILIARI	33
ARTICOLO 58 - BENEFICIARI	33

ARTICOLO 59 - TIPOLOGIE DI AFFIDI	33
ARTICOLO 60 - IMPORTI EROGABILI	33
ARTICOLO 61 - REQUISITI SPECIFICI	33
ARTICOLO 62 - PARAMETRO ISEE	34
CAPO II - INCONTRI PROTETTI	34
ARTICOLO 63 - OBIETTIVI	34
ARTICOLO 64 - BENEFICIARI	34
ARTICOLO 65 - REQUISITI SPECIFICI	34
ARTICOLO 66 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO	35
ARTICOLO 67 - DEROGHE	35
CAPO III - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	36
ARTICOLO 68 - OBIETTIVI	36
ARTICOLO 69 - BENEFICIARI	36
ARTICOLO 70 - REQUISITI SPECIFICI	37
ARTICOLO 71 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO	37
ARTICOLO 72 - DEROGHE	38
CAPO IV - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	38
ARTICOLO 73 - OBIETTIVI	38
ARTICOLO 74 - BENEFICIARI	39
ARTICOLO 75 - PERMANENZA IN STRUTTURA	39
ARTICOLO 76 - REQUISITI SPECIFICI	40
ARTICOLO 77 - PROGETTO D'INSERIMENTO	40
ARTICOLO 78 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA	41
ARTICOLO 79 - DEROGHE	42
TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	43
CAPO I - INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI	43
ARTICOLO 80 - FINALITÀ	43
ARTICOLO 81 - BENEFICIARI	43
ARTICOLO 82 - PARAMETRO ISEE	43
ARTICOLO 83 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE	43
ARTICOLO 84 - MODALITÀ DI EROGAZIONE	44
ARTICOLO 85 - REQUISITI SPECIFICI	44
ARTICOLO 86 - DOCUMENTAZIONE	44
ARTICOLO 87 - CONTROLLI E VERIFICHE	45
ARTICOLO 88 - REVOCA O RIDUZIONI	46
ARTICOLO 89 - RECUPERI E RIVALSE	47
CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	47
ARTICOLO 90 - FINALITÀ	47
ARTICOLO 91 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	48

ARTICOLO 92 - BENEFICIARI	48
Articolo 93 - Requisiti	48
ARTICOLO 94 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO	48
ARTICOLO 95 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO	49
ARTICOLO 96 - DEROGHE	49
CAPO III - PASTI AL DOMICILIO	50
ARTICOLO 97 - OBIETTIVI	50
ARTICOLO 98 - BENEFICIARI	50
ARTICOLO 99 - REQUISITI	50
ARTICOLO 100 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO	51
ARTICOLO 101 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO	51
CAPO IV - TRASPORTO SOCIALE	52
ARTICOLO 102 - OBIETTIVI E FINALITÀ	52
ARTICOLO 103 - BENEFICIARI	52
ARTICOLO 104 - REQUISITI	53
ARTICOLO 105 - ACCESSO AL SERVIZIO	53
ARTICOLO 106 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO	53
TITOLO VII - SERVIZI TERRITORIALI	54
CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE	54
ARTICOLO 107 - FINALITÀ	54
ARTICOLO 108 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	54
ARTICOLO 109 - BENEFICIARI	55
ARTICOLO 110 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA	55
CAPO II - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	55
ARTICOLO 111 - FINALITÀ	55
ARTICOLO 112 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	55
ARTICOLO 113 - BENEFICIARI	56
ARTICOLO 114 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA	56
TITOLO VIII - I CONTROLLI	57
ARTICOLO 115 - TIPOLOGIA DI CONTROLLI	57
ARTICOLO 116 - DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO	57
ARTICOLO 117 - CONTROLLI A CAMPIONE	58
ARTICOLO 118 - CONTROLLI MIRATI	58
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	59
ARTICOLO 119 - ALLEGATI	59
ARTICOLO 120 - NORME TRANSITORIE	59
ARTICOLO 121 - NORME DI RINVIO	59
ARTICOLO 122 - ENTRATA IN VIGORE	59
ARTICOLO 123 - ABROGAZIONI	59

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

- 1. Con il presente regolamento il Comune di Corsico, in base ai principi generali stabiliti dal vigente Statuto Comunale, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e privati, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.
- 2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.
- 3. Con riferimento all'art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI

- I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi di efficacia, efficienza, copertura finanziaria e patrimoniale, economicità e responsabilità, umanità e rispetto della persona.
- 2. Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. È garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari a ogni singola persona o nucleo familiare.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

- In analogia a quanto definito dal regolamento ISEE unitario dell'ambito territoriale di Corsico, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28/01/2016 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/09/2021, il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito socio-familiare creando fenomeni di emarginazione;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, con progetti e interventi educativi per fasce di età;
 - c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
 - d) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
 - e) vigilare sulla condizione minorile;
 - f) promuovere la tutela e l'assistenza della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità;
 - g) promuovere l'avvio di percorsi lavorativi per soggetti fragili;
 - h) prevenire il disagio e promuovere il benessere giovanile;
 - i) promuovere il protagonismo giovanile;
 - j) supportare la comunità nei momenti di crisi sanitaria e/o sociale.

ARTICOLO 4 - BENEFICIARI

- 1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutte le persone residenti nel Comune di Corsico.
- 2. In via eccezionale, e secondo le disposizioni previste nei successivi articoli, alcune prestazioni sociali indicate nel presente Regolamento potranno essere erogate anche a persone domiciliate, o comunque temporaneamente presenti sul territorio comunale.
- 3. E' sempre possibile erogare interventi a soggetti non residenti qualora previsto da specifiche norme o in presenza di accordi con Enti Pubblici che si obbligano a sostenere totalmente i costi di loro competenza.
- 4. Qualora il destinatario di una prestazione sociale prevista dal presente Regolamento sia la famiglia, tale concetto deve ritenersi riferito al nucleo sociale di appartenenza giuridicamente tutelato, ivi compreso le coppie di fatto stabilmente conviventi e le unioni civili previste dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.

ARTICOLO 5 - LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

- 1. Il Comune di Corsico, nello svolgimento delle proprie funzioni, favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi sociali territoriali e gli altri ambiti di welfare, anche attraverso accordi di programma, promuove forme di collaborazione tra Comuni al fine di ottimizzare le risorse e sostiene la sperimentazione di nuove modalità gestionali e tipologie di prestazioni.
- 2. Sono garantiti in gestione diretta, accreditata o delegata, in forma singola o associata, i livelli essenziali delle prestazioni di seguito specificati:
 - a) Servizio Sociale Professionale di Base;
 - b) Segretariato Sociale;
 - c) Tutela Minori e soggetti incapaci;
 - d) Erogazione contributi a sostegno di percorsi di autonomia;

- e) Erogazione prestazioni domiciliari, di tipo assistenziali o educative, a sostegno dell'autonomia personale di soggetti fragili o svantaggiati;
- f) Inserimento in strutture, residenziali o diurne, di soggetti in situazione di fragilità sociale.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

- 1. La famiglia rappresenta la principale formazione sociale ove si svolge la personalità dei singoli componenti e rappresenta l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale.
- I singoli membri della famiglia concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, denominato "reddito familiare", e costituisce l'elemento su cui determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
- 3. L'importo delle misure di sostegno economico e il grado di compartecipazione alla spesa ai servizi sociali sono determinati sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti agli alimenti, calcolate in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e smi.
- 4. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del cod. civ., sono coinvolti nel "percorso d'aiuto" richiamato al successivo art. 11, nelle modalità previste dalla vigente normativa e nei tempi ritenuti maggiormente adeguati dai Servizi Sociali.
- 5. Qualora l'obbligo assistenziale normativamente previsto non venga rispettato da tutti i soggetti a ciò tenuti, i Servizi sociali, se ritenuto opportuno all'interno del progetto individualizzato, provvederanno a sollecitare il soggetto richiedente la prestazione affinché provveda, anche in via giudiziale, a far valere il proprio diritto alimentare previsto dagli artt. 433 e seguenti del cod. civ.

ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Per le prestazioni per le quali è prevista la compartecipazione del beneficiario, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, si rimanda a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 32 del regolamento ISEE unitario dell'Ambito territoriale di Corsico, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28/01/2016 e aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/09/2021, prediligendo il metodo della progressione lineare calcolato con la seguente formula:

(I.S.E.E. utente - I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima (I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)

- 2. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente o suo delegato, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
- Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, saranno predisposti gli opportuni provvedimenti.
- Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

ARTICOLO 8 - PRIORITÀ DI ACCESSO

1. Salvo quanto diversamente previsto nei successivi titoli in merito a specifiche prestazioni, qualora il Servizio Sociale comunale non sia in grado

di far fronte completamente alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, le priorità d'accesso al sistema degli interventi sociali comunali è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a quanti si trovano in una delle seguenti condizioni di bisogno:

- a) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità temporanea di provvedere a sé stessi;
- c) disabilità certificata a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, con particolare riferimento allo stato di gravità previsto dall'art. 3 comma 3;
- d) gravi motivi sanitari, anche qualora non riconosciuti invalidi civili o diversamente abili ma comunque oggettivamente comprovabili mediante certificazione medica;
- e) sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- 2. Eventuali liste di attesa saranno redatte in conformità ai criteri previsti dal Regolamento ISEE unitario dell'Ambito territoriale di Corsico.

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

ARTICOLO 9 - TIPOLOGIE DI ACCESSO

- L'accesso agli interventi e ai servizi comunali può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: è previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando, di norma, è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino a esaurimento del budget disponibile;
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi;
 - c) su proposta dell'Assistente Sociale comunale che ha in carico la persona o il nucleo familiare in situazione di bisogno, secondo le modalità e i criteri definiti a livello di ambito e dal presente regolamento.
- 2. Le persone devono rivolgersi al Servizio sociale comunale, salvo diversa organizzazione dei servizi/interventi approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito del Corsichese, e presentano domanda anche attraverso lo sportello telematico presente sul sito web istituzionale.
- 3. Per l'erogazione del contributo di cui al successivo Titolo III Capo III "Assistenza economica per spese funebri" l'istanza può essere presentata da persone di riferimento del defunto, ancorché non parenti, in grado di dimostrare il legame con lo stesso e di provvedere all'organizzazione e alla gestione del rito funebre e della successiva sepoltura e/o cremazione e si rinvia al medesimo.
- 4. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 e smi, l'interessato deve dichiarare la propria disponibilità al trattamento dei dati personali e

ha diritto a essere informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

ARTICOLO 10 - ATTIVAZIONE

- 1. Il Servizio sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
- 2. L'attivazione di interventi dell'ambito territoriale è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento o dai criteri e dalle modalità di erogazione degli interventi e servizi approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito del Corsichese.
- 3. L'Assistente Sociale comunale effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (per esempio: visita domiciliare, colloquio, questionario).

ARTICOLO 11 - IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

- 1. I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso d'aiuto" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi individuati nel contratto sociale.
- 2. La presa in carico si articola nei seguenti momenti:
 - a) una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
 - b) la predisposizione di un progetto individualizzato tra soggetto e Servizi, concordato verbalmente o redatto in forma scritta (c.d. Contratto Sociale) in base al principio di proporzionalità alla richiesta inoltrata, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di fronteggiare la condizione di bisogno;
 - c) la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

- d) la verifica degli impegni assunti dalla persona, e/o dalla sua famiglia, e degli esiti dell'intervento.
- 3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:
 - a) misure di sostegno economico;
 - b) servizi domiciliari;
 - c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo;
 - d) misure di sostegno per l'affido familiare;
 - e) servizi semi-residenziali;
 - f) servizi residenziali;
 - g) servizi ludici-ricreativi;
 - h) accompagnamento professionale per la presa in carico da parte di altri Servizi pubblici;
 - i) segnalazioni a servizio di supporto e orientamento al lavoro.

ARTICOLO 12 - IL CONTRATTO SOCIALE

- 1. Il Contratto Sociale si configura come un patto sottoscritto da tutti i soggetti interessati, siano essi operatori o potenziali beneficiari, nel quale si concordano azioni da svolgere, competenze di ogni singolo soggetto e tempistiche da rispettare, al fine di raggiungere gli obiettivi d'autonomia necessari a rispondere ai bisogni socio-economici, relazionali, educativi e d'integrazione del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare.
- 2. Il Contratto Sociale è da ritenersi uno strumento tecnico-professionale che l'Assistente Sociale utilizza per agevolare il "percorso d'aiuto" e la definizione del progetto individualizzato di cui al precedente articolo 11. Qualora tale documento vincoli l'Amministrazione all'erogazione di una qualsiasi forma di prestazione che comporti un impegno diretto o indiretto, di tipo economico, lo stesso, per diventare efficace, deve essere sottoscritto anche dal Dirigente dei Servizi Sociali o da un suo delegato.

ARTICOLO 13 - L'ISEE

- Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente regolamento vengono erogate, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, sulla base di valutazioni economiche fondate sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (in breve ISEE) ordinario.
- 2. Qualora dette prestazioni fossero erogate sulla base del valore ISEE "corrente", le stesse, se a carattere continuativo, potranno essere fornite solamente per il periodo di validità di tale indicatore, così come previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI

- 1. I criteri applicativi e le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate comunali sono definiti nei Titoli I e II con riferimento a ogni specifica prestazione erogata direttamente dal Comune di Corsico.
- 2. L'ammontare delle quote di compartecipazione dell'utenza minime e massime, gli eventuali scaglioni, le soglie dei parametri ISEE, gli importi massimi erogabili, le percentuali delle esenzioni e le tipologie di spesa ammissibili per richiedere un contributo economico una tantum sono stabilite dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.

TITOLO III - INTERVENTI ECONOMICI

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15 - FINALITÀ

- 1. L'assistenza economica è uno strumento da prevedere all'interno del progetto individualizzato e non deve essere considerata come mera risoluzione di un bisogno economico, ma come risorsa transitoria da utilizzare per stimolare e sostenere processi d'autonomia.
- 2. Tali interventi sono parte di un accordo con il richiedente che, nel manifestare una situazione di difficoltà, è invitato a prendere consapevolezza dei propri bisogni espressi e latenti, a riconoscere le proprie risorse socio-familiari e ad assumersi la responsabilità del percorso d'autonomia da intraprendere.
- 3. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

ARTICOLO 16 - REQUISITI GENERALI

- 1. L'assistenza economica comunale è da considerarsi una prestazione sociale agevolata rivolta non al singolo soggetto ma al suo nucleo familiare di riferimento ed il cui accesso è subordinato sia alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale, sia a valutazioni di tipo:
 - a) tecnico-professionali, basate sull'applicazione di una specifica metodologia di lavoro, tipica delle Scienze Sociali, che mira ad individuare il reale bisogno dell'utenza ed a sviluppare con essa percorsi di crescita dell'autonomia personale e familiare;
 - b) economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente e del suo nucleo familiare di riferimento.
- 2. Per accedere a tali prestazioni, quindi, il richiedente deve:

- a) aderire al progetto individualizzato elaborato con i Servizi Sociali che deve prevedere, tra l'altro, anche la quantificazione economica dell'aiuto richiesto al Comune. Tale adesione può, se necessario, richiedere anche la sottoscrizione del Contratto Sociale di cui al precedente art. 12;
- b) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore massimo pari alle soglie previste con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
- 3. I requisiti di cui alla lettera b) non sono richiesti per l'erogazione dei contributi previsti nel successivo Capo V "Contrasto alla povertà estrema".
- 4. La mancata o inadeguata adesione al progetto individualizzato non dà diritto ad accedere ai benefici economici sotto riportati e, nel caso in cui siano già in corso di erogazione, gli stessi dovranno essere tempestivamente interrotti.
- 5. Qualora, per ragioni di opportunità assistenziale debitamente documentata e certificata dall'Assistente sociale, sia necessario procedere in assenza di un ISEE valido del soggetto richiedente, il Responsabile del Servizio, o suo delegato, può autorizzare, in via eccezionale e per una sola volta, l'erogazione di un contributo economico di importo massimo pari al 50% della somma concedibile.

ARTICOLO 17 - UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE

- L'ammontare del beneficio economico straordinario, diretto o indiretto, da erogare a ogni soggetto richiedente viene stabilito da un'Unità Tecnica di Valutazione che si riunisce, di norma, una volta al mese e decide sulla base delle proposte, sia tecniche che economiche, presentate dagli Assistenti Sociali comunali.
- 2. L'Unità Tecnica di Valutazione, presieduta dal Responsabile dei Servizi sociali e composta da tutti gli operatori che questi a vario titolo ritiene di dover coinvolgere in quanto interessati al "percorso d'aiuto", valuta le istanze sotto il profilo della coerenza professionale e della compatibilità

finanziaria sulla base degli stanziamenti di bilancio assegnati e può, qualora lo ritenga necessario, modificare l'importo da erogare al richiedente.

ARTICOLO 18 - CRITERI DI PRIORITÀ

- 1. Nel caso in cui le istanze presentate relative all'erogazione di contributi economici non possano essere completamente soddisfatte per insufficienza dei fondi disponibili, gli uffici stileranno una lista d'attesa nella quale verranno inserite, in ordine decrescente, tali domande dando precedenza a quelle presentate da nuclei familiari aderenti a progettualità che rivestano carattere di urgenza in termini di prevenzione dell'esclusione e dell'emarginazione sociale.
- 2. Le domande non accolte per limite di fondi disponibili rientreranno di diritto nella valutazione successiva a quella di prima istanza. Qualora anche questa seconda valutazione fosse negativa, per poter ottenere il beneficio l'utente dovrà presentare una nuova richiesta.

ARTICOLO 19 - CAUSE DI ESCLUSIONE

- 1. Le istanze di ottenimento di uno dei benefici economici, diretti o indiretti, descritti nel presente Titolo IV sono automaticamente escluse qualora:
 - a) non risultino complete di tutta la documentazione richiesta, nonostante le richieste di integrazioni;
 - b) il valore ISEE presentato risulti superiore ai parametri previsti per l'ottenimento del beneficio scelto, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 26;
 - c) la Dichiarazione Sostitutiva Unica presenti significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato;
 - d) il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento del beneficio richiesto.
- 2. Le istanze di ottenimento di uno dei benefici economici, diretti o indiretti, possono essere escluse qualora il soggetto richiedente sia risultato

- inadempiente a impegni assunti in progetti individualizzati già precedentemente condivisi e concordati con il Servizio sociale comunale.
- 3. Qualora l'esclusione, invece, non avvenga per le cause sopra richiamate ma per ragioni di tipo tecnico-professionali, la valutazione negativa dell'istanza deve essere supportata da un Indice Di Assistibilità (IDA) del valore pari o inferiore a punti 400. Tale indice deve risultare dalla compilazione, a cura dell'Assistente Sociale proponente, della relativa scheda tecnica, allegata al presente regolamento, e da una relazione esplicativa sulle motivazioni ai singoli punteggi attribuiti. Detta scheda deve essere allegata al progetto individualizzato e tenuta agli atti nella cartella personale dell'utente.

ARTICOLO 20 - DEROGHE

- I casi particolari, non rientranti nei parametri sopra definiti, possono essere valutati e autorizzati dal Responsabile dei Servizi Sociali, o da suo delegato, qualora riguardino situazioni escluse per un valore ISEE del nucleo familiare eccedente l'importo previsto dai parametri sopra riportati per un massimo del 10%.
- 2. In casi di necessità ed urgenza adeguatamente motivati l'erogazione del contributo economico ordinario o straordinario può, in via eccezionale non ripetibile, prescindere dall'acquisizione preliminare del documento ISEE, che dovrà comunque essere presentato dal richiedente anche successivamente all'erogazione del beneficio.

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 21 - BENEFICIARI

- 1. Possono fruire di un contributo ordinario i cittadini residenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) valore complessivo per il Nucleo Familiare di eventuali trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da

- altre pubbliche amministrazioni a componenti del Nucleo deve essere inferiore a € 1.000,00 euro mensili, con un aumento di € 300,00 euro per ogni ulteriore componente, al momento della presentazione della richiesta;
- b) nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati nei 6 mesi antecedenti la richiesta, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei due anni antecedenti, con esclusione di quelli per i quali è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità.

ARTICOLO 22 - PARAMETRO ISEE

1. Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del contributo economico continuativo è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

ARTICOLO 23 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Tale tipologia di assistenza economica può essere erogata per la durata massima di sei mesi eventualmente prorogabile per uguale periodo.

ARTICOLO 24 - REQUISITI SPECIFICI

1. Per poter beneficiare di un contributo economico ordinario, il nucleo familiare richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 17 deve, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 avere un Indice Di Assistibilità (IDA) del valore pari o superiore a punti 400. Tale indice deve risultare dalla compilazione, a cura dell'Assistente Sociale proponente, della relativa scheda tecnica, allegata al presente regolamento, e da una relazione esplicativa sulle motivazioni ai singoli punteggi attribuiti. Detta scheda deve essere allegata al progetto individualizzato e tenuta agli atti nella cartella personale dell'utente.

2. Il progetto individualizzato, e il relativo contratto sociale, possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento ai PUC, ovvero in attività a favore di enti e associazioni convenzionate con il Comune.

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI

ARTICOLO 25 - BENEFICIARI

1. Possono fruire di contributi economici straordinari, i cittadini residenti che si trovano a dover fronteggiare le spese previste da apposita Deliberazione di Giunta comunale senza disporre di adeguate risorse economiche.

ARTICOLO 26 - PARAMETRO ISEE

- 1. Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.
- 2. Qualora il beneficio venga richiesto, in via esclusiva o anche parziale (es. pagamento bolletta gas e anche acquisto libri scolastici), per far fronte ad una spesa relativa a soggetti minorenni con genitori che li abbiano riconosciuti e che non siano coniugati e non conviventi (es. integrazione rette Scuola dell'Infanzia, acquisto libri, frequentazione attività sportiva, etc...), tale valore deve essere calcolato secondo le regole specificatamente previste dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

ARTICOLO 27 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

- 1. L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto. Tale importo massimo può essere erogato nell'anno solare anche in più soluzioni facendo intercorrere almeno un periodo di mesi quattro tra le diverse istanze.
- 2. Non è comunque possibile erogare contributi economici di valore superiore a quello corrispondente alla documentazione presentata in sede di istanza ed allegata al progetto individualizzato, salvo il caso di eccezionali

condizioni venutesi a determinare successivamente alla data di presentazione dell'istanza la cui valutazione, di tipo tecnico-professionale, è rimessa al Dirigente dei Servizi Sociali o suo delegato.

ARTICOLO 28 - REQUISITI SPECIFICI

- Per poter beneficiare di un contributo economico una-tantum, il nucleo familiare richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15 comma 2 deve, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2014 n. 159 non aver già usufruito, per le medesime spese, di contributi analoghi sia di tipo pubblico che privato.
- 2. Tale contributo può essere erogato solamente a fronte della presentazione di documentazione originale comprovante il mancato pagamento delle tipologie di spesa prevista dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.
- 3. Il progetto individualizzato e il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento ai PUC ovvero in attività a favore di enti e associazioni convenzionate con il Comune.

CAPO IV - FUNERALI DI POVERTA'

ARTICOLO 29 - BENEFICIARI

- 1. Possono fruire di un contributo straordinario finalizzato allo svolgimento di un funerale di povertà, inteso come cerimonia di sepoltura in onore del defunto a carico del Comune, i cittadini residenti prima del decesso che si trovino in una delle seguenti situazioni debitamente certificate dai Servizi Sociali comunali:
 - a) indigenza assoluta;
 - b) appartenenti a famiglia in grave difficoltà socio-economica;
- 2. Tali situazioni devono essere valutate anche con riferimento alla mancanza di familiari tenuti agli alimenti in grado di provvedere totalmente e/o

parzialmente alle spese per il funerale del soggetto defunto o al totale comprovato disinteresse degli stessi.

ARTICOLO 30 - PARAMETRO ISEE

1. L'accesso a questa tipologia di assistenza non prevede la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del beneficiario.

ARTICOLO 31 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

- L'importo massimo erogabile a singolo intervento è quello necessario allo svolgimento di un servizio ordinario minimo di sepoltura, o in alternativa di cremazione, del soggetto defunto. Tale importo è di volta in volta quantificato dai Servizi Sociali comunali con riferimento alla specificità della situazione.
- 2. Non è comunque possibile erogare contributi economici di valore superiore a quello corrispondente alla documentazione tenuta agli atti degli uffici.

ARTICOLO 32 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare del contributo economico finalizzato allo svolgimento di un funerale di povertà il richiedente, se presente, deve essere certificato dai Servizi Sociali come soggetto legato al defunto da rapporti di parentela, affetto o aiuto (es. volontario) ed in grado di provvedere all'organizzazione ed alla gestione del rito funebre e della successiva sepoltura e/o cremazione.
- 2. Qualora non siano presenti tali soggetti i Servizi Sociali, se ritenuto opportuno, procedono d'ufficio.

CAPO V - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA

ARTICOLO 33 - BENEFICIARI

1. Possono fruire dell'assistenza economica prevista dal presente Capo le persone in situazione di povertà estrema stabilmente presenti sul territorio comunale in carico ai Servizi Sociali comunali.

ARTICOLO 34 - PARAMETRO ISEE

 L'accesso a questa tipologia di assistenza può, a discrezione dei Servizi sociali, prescindere dalla valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente qualora ritenuto indispensabile al fine di attivare il processo d'aiuto.

ARTICOLO 35 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

1. L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.

ARTICOLO 36 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare del contributo economico finalizzato al contrasto alla povertà estrema il richiedente deve:
 - a) essere residente o certificato dalla Polizia Locale come dimorante stabilmente sul territorio comunale;
 - b) aderire formalmente a un percorso d'autonomia elaborato dai Servizi sociali comunali.

CAPO VI - DIRITTO ALLA CASA

ARTICOLO 37 - BENEFICIARI

1. Possono fruire dell'assistenza economica, denominata "Diritto alla casa" i nuclei familiari residenti con minori, gli anziani, gli invalidi civili o i diversamente abili privi di rete primaria attiva sottoposti a sfratto esecutivo non prorogabile.

ARTICOLO 38 - PARAMETRO ISEE

 Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del contributo economico è stabilito dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.

ARTICOLO 39 - IMPORTI MASSIMI EROGABILI

- 1. La Giunta comunale, con proprio specifico atto, stabilisce:
 - a) l'importo massimo complessivo a carico del bilancio da destinare annualmente agli interventi previsti dal presente Capo;
 - b) l'importo massimo erogabile annualmente per singolo nucleo familiare.
- 2. Qualora ritenuto necessario, la Giunta comunale potrà, con proprio specifico e motivato atto, integrare l'importo di cui alla lett. a) nel corso dell'anno.

ARTICOLO 40 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare delle prestazioni previste al presente Capo il nucleo familiare richiedente deve trovarsi in condizione di emergenza abitativa in quanto in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere in possesso di risorse socio-economiche e patrimoniali proprie in grado di far fronte in autonomia all'emergenza abitativa;
 - b) essere certificato dai Servizi sociali comunali come in situazione di fragilità in quanto composto da minore, invalido civile, anziano o diversamente abile e privo di rete primaria attiva;
 - c) documentare l'esecutività e la non prorogabilità relativa dello sfratto esecutivo;
 - d) non aver rifiutato proposte abitative, individuate anche fuori dal territorio comunale, avanzate a partire dai 12 mesi precedenti la data di primo accesso dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione dello sfratto.

ARTICOLO 41 - IMPEGNI A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

1. Il progetto individualizzato previsto dall'art. 11 del presente regolamento deve prevedere almeno i seguenti obblighi a carico del soggetto richiedente:

- a) presentazione domanda per l'assegnazione di un alloggio rientrante nei servizi abitativi pubblici e sociali in occasione del primo Bando utile pubblicato anche al di fuori del territorio comunale, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) presentazione domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP in occasione del primo Bando utile pubblicato anche al di fuori del territorio comunale, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione;
- c) accettazione incondizionata degli alloggi sopra richiesti qualora assegnatario;
- d) accettazione incondizionata di ulteriori proposte effettuate dal Servizio sociale comunale in relazione alla risoluzione delle problematiche abitative in coerenza con il progetto individualizzato.

ARTICOLO 42 - PRESTAZIONI EROGABILI

- 1. Le prestazioni erogabili ai soggetti di cui all'articolo 53 devono essere finalizzate alla temporanea messa in sicurezza del nucleo familiare richiedente e alla ricerca di nuove condizioni abitative sostenibili dallo stesso in piena autonomia. Il coinvolgimento nel processo d'aiuto di tutti i soggetti giuridicamente tenuti agli alimenti risulta essere principio ispiratore di ogni progettualità individualizzata elaborata dai Servizi sociali.
- 2. Tali prestazioni possono essere di tipo:
 - a) economico, mediante l'erogazione di contributi straordinari direttamente al richiedente;
 - b) abitativo, mediante assegnazione provvisoria di alloggi rientranti nei servizi abitativi pubblici e sociali per situazioni di emergenza abitativa qualora nella disponibilità dell'Amministrazione;
- 3. I contributi economici previsti dalla lett. a) del precedente comma non possono, salvo i casi previsti dal successivo art. 59, essere erogati direttamente a soggetti terzi e possono essere utilizzati a titolo di garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte direttamente

dall'utente, con particolare riferimento a quelle previste nel Contratto Sociale.

ARTICOLO 43 - COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, ENTI RELIGIOSI E DELLE PARROCCHIE LOCALI

- Qualora in presenza di progettualità individualizzate condivise con soggetti del Terzo Settore e/o con le locali Parrocchie, nelle quali gli stessi compartecipino con risorse proprie:
 - a) l'importo massimo erogabile annualmente per singolo nucleo familiare previsto dall'art. 58, lett. a) può essere raddoppiato;
 - b) il contributo economico previsto dall'art. 58, lett. a) può essere erogato direttamente all'Ente del Terzo Settore, all'ente religioso o alle parrocchie locali anziché al richiedente;
- 2. Le modalità di utilizzo dell'importo annuo massimo a carico del bilancio stabilito dall'articolo 58, lett. a) e le relative priorità d'accesso possono, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, essere oggetto di percorsi partecipativi da attivarsi con Enti del Terzo Settore e/o con le locali Parrocchie, in grado di compartecipare con risorse proprie all'attivazione dei percorsi d'aiuto.

TITOLO V - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL DANNO

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 44 - FINALITÀ

- Gli interventi di riduzione del danno sono un insieme di prestazioni e azioni
 poste in essere per ridurre le conseguenze sociali negative associate ad
 alcuni tipi di comportamenti per i quali non è possibile attivare percorsi di
 autonomia del soggetto in stato di bisogno.
- 2. Tali interventi devono essere condivisi con i richiedenti e devono essere erogati nella misura strettamente necessaria a far fronte a una situazione di rischio per la quale il mancato intervento pubblico espone la persona a un effettivo e grave danno psico-fisico.

ARTICOLO 45 - ELEMENTI OGGETTIVI DI RISCHIO

- 1. La situazione di rischio, per essere assistibile con le misure previste nel presente Titolo, deve essere:
 - a) concreta, cioè definita con precisione e con riscontri obiettivi;
 - b) circoscritta, cioè limitata a un determinato fattore;
 - c) rilevante, cioè possibile causa di grave danno per la persona;
 - d) attuale, cioè imminente nel tempo;

ARTICOLO 46 - REQUISITI GENERALI

- 1. Gli interventi di riduzione del danno sono da considerarsi prestazioni eccezionali il cui accesso è subordinato sia alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale, sia a valutazioni di tipo:
 - a) tecnico-professionali, basate sull'applicazione di una specifica metodologia di lavoro, tipica delle Scienze Sociali, che mira a individuare il reale bisogno dell'utenza e a riscontrare l'impossibilità di avviare un seppur minimo percorso di autonomia;

- b) economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente e del suo nucleo familiare di riferimento.
- 2. Per accedere a tali prestazioni, quindi, il richiedente deve:
 - a) aderire al progetto individualizzato elaborato con i Servizi Sociali che deve prevedere, tra l'altro, anche la quantificazione economica dell'aiuto richiesto al Comune. Tale adesione richiede la sottoscrizione del Contratto Sociale di cui al precedente articolo 12;
 - b) presentare, anche in forma di autocertificazione, documentazione attestante la propria situazione economico-patrimoniale mediante, se possibile, la dichiarazione ISEE prevista dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- 3. La mancata o inadeguata adesione al progetto individualizzato non dà diritto ad accedere ai benefici sotto riportati e, nel caso in cui siano già in corso di erogazione, gli stessi dovranno essere tempestivamente interrotti.

ARTICOLO 47 - UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE

- 1. Il valore del beneficio, diretto o indiretto, da erogare a ogni soggetto richiedente viene stabilito da un'Unità Tecnica di Valutazione che si riunisce al bisogno e decide sulla base delle proposte, sia tecniche sia economiche, presentate dall'Assistente Sociale comunale.
- 2. L'Unità Tecnica di Valutazione, presieduta dal Responsabile dei Servizi Sociali e composta da tutti gli operatori che questi a vario titolo ritiene di dover coinvolgere in quanto interessati al "percorso d'aiuto", valuta le istanze sotto il profilo della coerenza professionale e finanziaria sulla base degli stanziamenti di bilancio assegnati.

CAPO II - MISURE DI SUPPORTO AI SENZA FISSA DIMORA NEI PERIODI DI EMERGENZA FREDDO

ARTICOLO 48 - BENEFICIARI

 Possono fruire dell'assistenza finalizzata a garantire soluzioni abitative temporanee nei periodi più freddi dell'anno le persone senza fissa dimora stabilmente presenti sul territorio comunale in carico al Servizio Sociale Professionale. La presa in carico può avvenire anche a seguito della richiesta da parte del soggetto richiedente.

ARTICOLO 49 - PARAMETRO ISEE

 L'accesso a questa tipologia di assistenza non prevede obbligatoriamente la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente come condizione necessaria per l'erogazione della prestazione. La stessa, infatti, viene erogata valutando la situazione del soggetto richiedente con riferimento alla condizione socio-economico e patrimoniale realmente disponibile al momento della richiesta.

ARTICOLO 50 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare delle prestazioni previste al presente Capo il richiedente deve:
 - a) essere certificato dalla Polizia Locale come dimorante stabilmente sul territorio comunale;
 - b) essere certificato dai Servizi Sociali comunali e in situazione di estrema fragilità;
 - c) aderire formalmente a un percorso di riduzione del danno elaborato dai Servizi Sociali comunali;

ARTICOLO 51 - PRESTAZIONI EROGABILI

1. Le prestazioni erogabili ai soggetti di cui al precedente articolo 48 sono esclusivamente di tipo abitativo temporaneo in strutture attrezzate alla sola ospitalità notturna. Trattandosi di intervento di pronta accoglienza

finalizzato alla protezione di soggetti senza dimora dai rischi connessi all'emergenza freddo lo stesso, quindi, non comprende spese di vitto ma solamente di alloggio.

ARTICOLO 52 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

 L'importo massimo destinabile annualmente al singolo richiedente, da corrispondere direttamente alla struttura ospitante e/o ad Associazione del territorio attiva nell'assistenza a persone in difficoltà, è stabilito dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.

CAPO III- MISURE URGENTI DI TUTELA IN SITUAZIONI DI SFRATTO

ARTICOLO 53 - BENEFICIARI

1. Possono fruire dell'assistenza economica finalizzata a garantire soluzioni abitative emergenziali nuclei familiari con presenza di figli minori, gli anziani, gli invalidi civili o i diversamente abili residenti privi di rete primaria attiva sottoposte a sfratto esecutivo non prorogabile.

ARTICOLO 54 - PARAMETRO ISEE

 L'accesso a questa tipologia di assistenza non prevede obbligatoriamente la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente come condizione necessaria per l'erogazione della prestazione. La stessa, infatti, viene erogata valutando la situazione del soggetto richiedente con riferimento alla condizione socio-economico e patrimoniale realmente disponibile al momento della richiesta.

ARTICOLO 55 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare delle prestazioni previste al presente Capo il richiedente deve:
 - a) essere certificato dai Servizi Sociali comunali come in situazione di fragilità in quanto minore, invalido civile, anziano o diversamente abile privo di rete primaria attiva;

- b) documentare l'esecutività e la non prorogabilità dello sfratto esecutivo;
- c) aderire formalmente a un percorso di riduzione del danno elaborato dai Servizi Sociali comunali;

ARTICOLO 56 - PRESTAZIONI EROGABILI

- Le prestazioni erogabili ai soggetti di cui al precedente articolo 53 sono esclusivamente di tipo economico e devono essere finalizzate alla temporanea messa in sicurezza del soggetto e alla riattivazione della sua rete primaria di riferimento.
- 2. Trattandosi di intervento a tutela di persone socialmente deboli in un contesto di progettualità finalizzata alla riduzione del danno, le suddette prestazioni possono essere erogate limitatamente ai soli soggetti fragili presenti nel nucleo (minori o invalidi civili o anziani o diversamente abili) ed eventualmente a un familiare di riferimento.

ARTICOLO 57 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

1. L'importo massimo erogabile annualmente al singolo richiedente è stabilito dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.

TITOLO V - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

CAPO I - AFFIDI FAMILIARI

ARTICOLO 58 - BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affido è rivolto a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo che necessitano di essere aiutati da un'altra famiglia, o da una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

ARTICOLO 59 - TIPOLOGIE DI AFFIDI

- 1. L'affido può essere di tipo:
 - a) residenziale o diurno;
 - b) intra-familiare, cioè a parenti entro il quarto grado, o etero-familiare;
 - c) a tempo pieno o parziale;

ARTICOLO 60 - IMPORTI EROGABILI

- 1. L'importo mensile erogabile al singolo affidatario, erogato a titolo di contributo, è stabilito dalla Giunta comunale con proprio specifico atto.
- 2. All'affidatario può essere inoltre riconosciuto, se preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio Sociale, o suo delegato, un rimborso delle spese straordinarie sostenute a favore del minore accolto.
- 3. Nel caso di affido diurno a tempo parziale, al fine dell'erogazione del contributo economico, lo stesso deve essere disposto per almeno n. 20 ore settimanali.

ARTICOLO 61 - REQUISITI SPECIFICI

1. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 60:

- a) l'affido deve essere disposto dall'Autorità Giudiziaria (c.d. affido giudiziale) o frutto di un accordo con la famiglia d'origine (c.d. affido consensuale);
- b) deve essere sottoscritto un progetto individualizzato tra il Servizio Sociale e la famiglia affidataria.

ARTICOLO 62 - PARAMETRO ISEE

1. Il contributo riconosce il diritto del minore a una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia d'origine e affidataria.

CAPO II - INCONTRI PROTETTI

ARTICOLO 63 - OBIETTIVI

- 1. Sono definiti "protetti" gli incontri che avvengono tra un minore e uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore professionale presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che faciliti e sostenga la relazione.
- 2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - a) garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale;
 - b) garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori;
 - c) contribuire, ove vi siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali / minori.

ARTICOLO 64 - BENEFICIARI

1. Le attività previste nel presente Capo sono rivolte a nuclei familiari entro i quali è interrotta, o temporaneamente sospesa, la relazione genitori / figli.

ARTICOLO 65 - REQUISITI SPECIFICI

1. Sono requisiti specifici per l'attivazione delle prestazioni previste al presente Capo:

- a) il provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- b) la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati.

ARTICOLO 66 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

 La quota di compartecipazione del nucleo familiare d'origine al servizio è stabilita sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

- 2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
 - a) la quota minima di contribuzione;
 - b) la quota massima di contribuzione;
 - c) l'I.S.E.E. iniziale;
 - d) l'I.S.E.E. finale;

La suddetta quota di compartecipazione è posta a carico di entrambi i genitori.

ARTICOLO 67 - DEROGHE

 Trattandosi di prestazione in regime di tutela, in casi particolari debitamente motivati dall'Assistente Sociale competente, la quota di compartecipazione può, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali, essere non richiesta o posta a carico, anche parzialmente, di un solo genitore.

CAPO III - SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

ARTICOLO 68 - OBIETTIVI

1. L'assistenza educativa domiciliare, ai sensi dell'art. 22, co. 2, lett. c) della legge 8 novembre 2000 n. 328, si connota come un complesso d'interventi volti a mantenere e sostenere i minori all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per i minori.

2. Obiettivi del servizio sono:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psicosocio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale dei minori e del loro nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

ARTICOLO 69 - BENEFICIARI

- 1. Il servizio si rivolge a nuclei familiari residenti in temporanea difficoltà all'interno dei quali si riscontrino situazioni di pregiudizio, o rischio di pregiudizio, in grado di influenzare negativamente il corretto sviluppo psico-fisico del o dei minori presenti.
- 2. Sono beneficiari delle prestazioni previste nel presente Capo in particolare:
 - a) nuclei familiari che si trovano in forti condizioni di disagio educativo, esistenziale e sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, in presenza o meno di decreto dell'Autorità Giudiziaria;

- b) famiglie monoparentali nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale, tali da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di devianza sociale;
- c) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".
- 3. In via eccezionale, debitamente motivata dall'Assistente Sociale competente e previo accordo con il Comune di residenza competente, il servizio può essere erogato anche a favore di nuclei dimoranti sul territorio.

ARTICOLO 70 - REQUISITI SPECIFICI

- Sono requisiti specifici per l'attivazione delle prestazioni previste al presente Capo:
 - a) il provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati.

ARTICOLO 71 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

 La quota di compartecipazione del nucleo familiare d'origine al servizio è stabilita sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

- 2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
 - a) la quota minima di contribuzione;

- b) la quota massima di contribuzione;
- c) l'I.S.E.E. iniziale;
- d) l'I.S.E.E. finale;
- La suddetta quota di compartecipazione è posta a carico di entrambi i genitori.
- 4. Qualora il servizio venisse erogato a favore nuclei familiari dimoranti sul territorio, i costi dello stesso devono essere posti totalmente a carico del Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori.

ARTICOLO 72 - DEROGHE

 Trattandosi di prestazione in regime di tutela, in casi particolari debitamente motivati dall'Assistente Sociale competente, la quota di compartecipazione può, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali, essere non richiesta o posta a carico, anche parzialmente, di un solo genitore.

CAPO IV - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI

ARTICOLO 73 - OBIETTIVI

- 1. La finalità dell'inserimento di un minore in struttura, residenziale o semiresidenziale, è di garantire allo stesso, in assenza di altre prestazioni erogabili a domicilio, un contesto di protezione e cura in grado di assicurare il proseguimento di un normale percorso evolutivo mantenendo, ove possibile, la relazione con la propria famiglia d'origine.
- 2. Costituiscono obiettivi specifici di tale tipologia di intervento:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;

 b) recuperare le competenze della famiglia di origine, al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

ARTICOLO 74 - BENEFICIARI

- 1. Beneficiari degli interventi sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - e) in grave situazione di pregiudizio e/o di rischio di pregiudizio.

ARTICOLO 75 - PERMANENZA IN STRUTTURA

- La permanenza in struttura deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
- 2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in struttura avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni) la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età.
- 3. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa,

impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata dal Responsabile dei Servizi Sociali, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

ARTICOLO 76 - REQUISITI SPECIFICI

- Per inserire un minore in struttura di accoglienza, sia essa residenziale che semi-residenziale, è obbligatoria la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) acquisire il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, anche emanato in regime di urgenza ai sensi dell'art. 403 c.c.

ARTICOLO 77 - PROGETTO D'INSERIMENTO

- 1. In sede d'inserimento del minore in struttura l'Assistente Sociale competente, anche condividendolo con il minore interessato qualora possibile, deve elaborare un progetto d'inserimento finalizzato a:
 - a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - b) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - c) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - d) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, favorendo l'attivazione di percorsi tesi al rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Tale progetto, in particolare, deve:

- a) individuare obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto a ogni singola situazione, tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- b) prevedere il monitoraggio della situazione del minore durante e dopo l'uscita dalla struttura;
- c) prevedere le modalità di accompagnamento nella fase di conclusione dell'inserimento in struttura;

ARTICOLO 78 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

- 1. L'allontanamento del minore dalla famiglia di origine non fa venir meno l'obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 147, 155, 261 e 315-bis cod. civ.
- 2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte di entrambi i genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE. In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/I inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, co. 4, del D.P.C.M. 159/2013.
- 5. L'importo della quota di compartecipazione del nucleo familiare d'origine è stabilita sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

(I.S.E.E. utente - I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima (I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)

- 6. La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
 - a) la quota minima di contribuzione;
 - b) la quota massima di contribuzione;
 - c) l'I.S.E.E. iniziale;

d) l'I.S.E.E. finale;

ARTICOLO 79 - DEROGHE

- Quanto previsto dal precedente articolo non si applica nei casi in cui la quota a carico della famiglia è disposta direttamente dall'Autorità Giudiziaria.
- 2. Trattandosi di prestazione in regime di tutela, inoltre, in casi particolari debitamente motivati dall'Assistente Sociale competente, la quota di compartecipazione può, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali, essere non richiesta o posta a carico, anche parzialmente, di un solo genitore.

TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

CAPO I - INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ARTICOLO 80 - FINALITÀ

 Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore di persone con disabilità e delle persone anziane prevede, in mancanza di valide soluzioni domiciliari, il ricovero in strutture protette al fine di tutelare la persona non autosufficiente.

ARTICOLO 81 - BENEFICIARI

1. Sono destinatari degli interventi di natura economica previsti dal presente Capo le persone non autosufficienti e/o sanitariamente non autonome che necessitano di essere accolte, a tempo determinato o indeterminato, in una struttura residenziale.

ARTICOLO 82 - PARAMETRO ISEE

1. Per l'accesso al beneficio del contributo economico ad integrazione delle rette di degenza in strutture residenziali a ciclo continuativo è necessario essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economia Equivalente, calcolato ai sensi dall'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in grado di dimostrare l'incapacità economica del richiedente a far fronte interamente alle spese alberghiere della struttura ospitante.

ARTICOLO 83 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

 L'importo massimo erogabile è pari alla somma economica necessaria a far fronte interamente alla quota alberghiera minima prevista dall'RSA per la degenza residenziale dell'Ospite.

ARTICOLO 84 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

- Il contributo ad integrazione di retta per la degenza in strutture residenziali può essere:
 - a) erogato al richiedente o direttamente alla struttura ospitante per la durata massima di un anno;
 - b) prorogato, anche d'ufficio, qualora permangano le condizioni di bisogno del beneficiario;

ARTICOLO 85 - REQUISITI SPECIFICI

- 1. Per poter beneficiare del contributo economico a integrazione della retta di degenza, il richiedente deve, ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:
 - a) essere residente o esserlo stato al momento dell'inserimento in struttura;
 - b) essere oggettivamente impossibilitato a utilizzare valide risorse alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati a livello domiciliare;
 - c) essere nelle condizioni di dover usufruire di prestazioni "sociali a rilevanza sanitaria" così come definite all'art. 3, co. 2, lett. d) del D.P.C.M. 14 febbraio 2001;
 - d) avere un bisogno assistenziale certificato dai competenti Servizi sociali comunali.
- La mancanza dei criteri sopra previsti determina l'inammissibilità della domanda di contributo a integrazione della retta, fatte salve eventuali deroghe motivate disposte dal Responsabile dei Servizi sociali.

ARTICOLO 86 - DOCUMENTAZIONE

1. Al fine di poter beneficiare delle prestazioni previste nel seguente Capo i richiedenti, o chi ne cura gli interessi qualora gli stessi fossero impossibilitati, devono presentare istanza, corredata dalla seguente documentazione, finalizzata alla definizione del progetto individualizzato:

- a) documentazione medica, rilasciata da medico o struttura del servizio pubblico, che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere della persona anziana e/o con disabilità presso il proprio domicilio;
- b) verbale di invalidità;
- c) documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
- d) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare e immobiliare (es. gli estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza;
- e) dichiarazione con impegno espresso ad aggiornare il Comune della permanenza dei presupposti per l'erogazione e delle variazioni significative, da comunicarsi entro 20 giorni, pena la revoca del contributo;
- f) dichiarazione della struttura sui costi a carico del ricoverato.
- 2. La mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione non permette la valutazione dell'istanza.

ARTICOLO 87 - CONTROLLI E VERIFICHE

- 1. L'accesso al contributo è inoltre subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi sociali dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino;
 - b) possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all'autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali e a ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate.

ARTICOLO 88 - REVOCA O RIDUZIONI

- L'intervento economico comunale è revocato, o proporzionalmente ridotto, in caso di temporanea assenza o dimissione dalla struttura, ovvero in caso di decesso dell'interessato.
- 2. È fatto obbligo all'interessato, o chi ne cura gli interessi:
 - a) comunicare eventuali dimissioni entro 3 giorni;
 - b) segnalare eventuali assenze di ricovero ospedaliero certificate dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto.
 - c) informare tempestivamente eventuali ridefinizioni della retta di ricovero.
- Il contributo sarà sospeso allo scadere della validità della certificazione ISEE fino alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica corredata dalla:
 - a) documentazione circa la situazione reddituale, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data della presentazione della istanza;
 - b) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare e immobiliare (es. gli estratti conto degli ultimi dodici mesi) alla data della presentazione della istanza.
- 4. Il Comune può convenzionarsi in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili e anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e accreditate con la Regione, per favorire una priorità d'accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

ARTICOLO 89 - RECUPERI E RIVALSE

- 1. Qualora l'Ente rilevi d'ufficio, o sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona interessata, la sussistenza di crediti dell'assistito non ancora riscossi ovvero di redditi non ancora percepiti o comunque di altri diritti di natura economica/patrimoniale, al momento della definizione del progetto individualizzato, il beneficiario nonché i parenti entro il quarto grado saranno considerati obbligati in solido ex art. 1292 cod. civ. al pagamento, a titolo di restituzione al Comune, dell'importo del contributo pubblico erogato sino alla data della richiesta di restituzione.
- 2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati in solido, l'Ente attiva specifica azione di recupero, anche coattivo, del credito.
- 3. La mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di reddito o patrimonio che abbiano cagionato al Comune un danno economico correlato all'erogazione non dovuta di somme di denaro a titolo di integrazione retta, comporterà il recupero coattivo delle somme ingiustamente versate.
- 4. La disciplina sopra descritta si applica anche nel caso di dichiarazioni false o non corrette con le quali l'interessato nonché i parenti entro il quarto grado occultino l'esistenza di valori economici o patrimoniali, attuali o potenziali, di cui il Comune deve tener conto nell'erogazione del contributo pubblico.

CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ARTICOLO 90 - FINALITÀ

1. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare, o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire e/o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio.

ARTICOLO 91 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

 Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa ed il soddisfacimento di bisogni relazionali.

ARTICOLO 92 - BENEFICIARI

- 1. L'assistenza domiciliare è rivolta a soggetti residenti:
 - a) non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - b) con limitazione dell'autonomia personale, anche temporanea.
- 2. Tale servizio può essere erogato, ai sensi del successivo art. 96, anche a soggetti dimoranti sul territorio comunale.

ARTICOLO 93 - REQUISITI

- 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è da considerarsi una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria. L'accesso a tale tipologia di prestazioni è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale ed a valutazioni di tipo:
 - a) tecnico-professionali, in merito all'opportunità ed alla possibilità di mantenere a domicilio il soggetto beneficiario;
 - b) economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente.
- 2. Per accedere alle prestazioni, pertanto, il richiedente deve:
 - a) aderire al progetto individualizzato elaborato dai Servizi Sociali;
 - b) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore massimo pari all'importo stabilito a livello di Ambito territoriale.
- La mancata o inadeguata adesione al progetto assistenziale non dà diritto ad accedere alle prestazioni domiciliari.

ARTICOLO 94 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le modalità e l'articolazione del servizio sono stabiliti a livello di Ambito territoriale con propri specifici atti.

- 2. L'attivazione è disposta dall'Assistente Sociale comunale.
- 3. Qualora le condizioni del richiedente necessitino di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi socio-sanitari, con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato da parte del Servizio Sociale comunale, così come indicato dall'art. 14 della legge 328/2000 e dalla normativa regionale di riferimento.

ARTICOLO 95 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

1. La quota di compartecipazione dell'utente al servizio è stabilita sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

- 3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
 - a) la quota minima di contribuzione;
 - b) la quota massima di contribuzione;
 - c) l'I.S.E.E. iniziale;
 - d) l'I.S.E.E. finale;

ARTICOLO 96 - DEROGHE

- 1. Casi particolari possono essere valutati e autorizzati su proposta motivata dall'Assistente Sociale comunale dal Responsabile dei Servizi Sociali, o da suo delegato, in deroga al presente regolamento nei casi in cui sia necessaria, al fine di tutelare persone fragili presenti sul territorio.
- 2. Qualora la deroga riguardi l'autorizzazione ad erogare prestazioni a favore di soggetti non residenti, agli stessi dovrà essere applicata una quota di compartecipazione oraria corrispondente all'intero costo del Servizio. Tale tipologia di deroga dovrà essere limitata nel tempo e non dovrà in alcun

modo ridurre la quantità e la qualità delle prestazioni offerte agli altri soggetti residenti assistiti.

CAPO III - PASTI AL DOMICILIO

ARTICOLO 97 - OBIETTIVI

- 1. Per servizio pasti caldi a domicilio s'intende la preparazione, il trasporto e la consegna di pasti caldi direttamente all'indirizzo del soggetto in condizione di fragilità.
- 2. Tale servizio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e a evitare, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali.

ARTICOLO 98 - BENEFICIARI

1. Tale Servizio è rivolto a cittadini residenti fragili, in particolare anziani o disabili, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del proprio pasto.

ARTICOLO 99 - REQUISITI

Il Servizio è da considerarsi una prestazione sociale agevolata. L'accesso a tale tipologia di prestazioni è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale ed a valutazioni di tipo:

- a) tecnico-professionali, in merito all'opportunità ed alla possibilità di fornire un pasto caldo a domicilio;
- b) economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente.

Per accedere alle prestazioni, pertanto, il richiedente deve:

a) aderire al progetto assistenziale individualizzato elaborato dai Servizi Sociali;

b) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore massimo pari agli importi stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

La mancata o inadeguata adesione al progetto assistenziale non dà diritto ad accedere alla prestazione.

ARTICOLO 100 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

1. La quota di compartecipazione dell'utente al servizio è stabilita sulla base del metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

- 2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
 - a) la quota minima di contribuzione;
 - b) la quota massima di contribuzione;
 - c) l'I.S.E.E. iniziale;
 - d) l'I.S.E.E. finale;

ARTICOLO 101 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

- 1. Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità evidenziati in ordine d'importanza decrescente sulla base di una valutazione professionale dell'Assistente Sociale comunale competente:
 - a) situazione e composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
 - b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti;

c) minor valore ISEE del richiedente.

CAPO IV - TRASPORTO SOCIALE

ARTICOLO 102 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1. È da intendersi trasporto sociale il servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
- 2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
- Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi a essa.
- 4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
 - c) l'accesso ai servizi scolastici nell'ambito delle proprie specifiche competenze.

ARTICOLO 103 - BENEFICIARI

 Tale servizio è rivolto ai cittadini residenti fragili, in particolare anziani e/o disabili, in carico ai servizi sociali e privi di rete familiare di supporto che necessitano del servizio di trasporto sociale poiché non in grado di accedere autonomamente al servizio di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 104 - REQUISITI

- Il servizio di trasporto sociale è da considerarsi una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria. L'accesso a tale tipologia di prestazioni è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio e alla presenza dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Corsico;
 - b) condizione di fragilità attestata dall'assistente sociale comunale;
 - c) assenza di rete parentale.

ARTICOLO 105 - ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il servizio è attivato dall'Assistente Sociale comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora ritenga la misura un utile supporto all'autonomia della persona fragile.

ARTICOLO 106 - COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

1. La quota di compartecipazione dell'utente al servizio è stabilita dalla Giunta Comunale sulla base del valore ISEE del richiedente in termini di copertura percentuale del costo del servizio.

TITOLO VII - SERVIZI TERRITORIALI

CAPO I - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

ARTICOLO 107 - FINALITÀ

- 1. Il Servizio mira a promuovere il benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) migliorare il benessere sociale dei cittadini;
 - b) ridurre le situazioni di rischio sociale presenti sul territorio;
 - c) implementare la collaborazione e l'integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presenti sul territorio;
 - d) garantire relazioni d'aiuto e processi di empowerment sociale ¹ a favore di singoli, famiglie e/o gruppi.

ARTICOLO 108 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

- 1. Il Servizio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:
 - a) rilevazione ed analisi dei bisogni socio-sanitari del territorio;
 - b) presa in carico di persone e/o nuclei familiari in difficoltà, anche in collaborazione con altre figure professionali;
 - c) elaborazione, gestione e valutazione di progetti individualizzati relativi a cittadini in situazioni di disagio, anche in collaborazione con altri Servizi operanti sul territorio;
 - d) raccolta e gestione professionale delle istanze per l'ottenimento di benefici economici;
 - e) attivazione degli strumenti necessari alla buona riuscita della relazione d'aiuto, alla riduzione della condizione di disagio ed alla promozione dell'autonomia personale di soggetti deboli;
 - f) Segretariato Sociale;

¹ Processo dell'azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità di vita

- g) elaborazione, gestione e valutazione di attività di prevenzione sociale, primaria e secondaria;
- h) elaborazione, gestione e valutazione di progettualità sociali diffuse per la promozione di un welfare comunitario;
- i) consulenza tecnico professionale;
- j) lavoro di rete con la comunità locale.

ARTICOLO 109 - BENEFICIARI

1. Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio comunale, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

ARTICOLO 110 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

 Le prestazioni svolte dal Servizio Sociale Professionale di Base, configurandosi come attività di prevenzione primaria e secondaria, sono prestate a titolo gratuito, non prevedendo il pagamento di quote di compartecipazione da parte dei soggetti richiedenti.

CAPO II - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

ARTICOLO 111 - FINALITÀ

- 1. Il Servizio mira a promuovere il benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sviluppare azioni educative di prevenzione primaria e secondaria;
 - b) promuovere politiche di welfare comunitario e generativo;
 - c) incrementare momenti di aggregazione sociale sul territorio;
 - d) ridurre le situazioni di rischio evolutivo dei minori;
 - e) implementare la collaborazione e l'integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presenti sul territorio.

ARTICOLO 112 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

1. Il Servizio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- a) raccolta ed analisi d'informazioni sui bisogni educativi del territorio;
- b) lavoro di rete con la comunità locale;
- c) elaborazione e realizzazione di progetti educativi individualizzati e di gruppo;
- d) coordinamento delle attività educative attivate, direttamente o tramite terzi, dal Comune;
- e) collaborazione con agenzie educative del territorio;
- f) progettazione e coordinamento di attività socio-educative e del tempo libero;
- g) organizzazione di iniziative culturali in funzione socio-educativa;
- h) progettazione e organizzazione di progetti di comunità;
- i) coordinamento del volontariato locale che collabora in attività comunali;
- j) supporto educativo nella gestione di situazioni individuali di disagio;
- k) consulenza educativa.

ARTICOLO 113 - BENEFICIARI

1. Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio di Corsico, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

ARTICOLO 114 - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

 Le prestazioni svolte dal Servizio Educativo Territoriale, configurandosi come attività di prevenzione primaria e secondaria, sono prestate a titolo gratuito, non prevedendo il pagamento di quote di compartecipazione da parte dei soggetti richiedenti.

TITOLO VIII - I CONTROLLI

ARTICOLO 115 - TIPOLOGIA DI CONTROLLI

- 1. Al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche a fronte della richiesta di prestazioni sociali i Servizi effettuano i seguenti tipi di controlli:
 - a) controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili a dolo del dichiarante;
 - b) controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
 - c) controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare, qualora risulti o appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

ARTICOLO 116 - DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

- I controlli sono eseguiti di norma a campione successivi e, ove possibile, diretti.
- 2. Verifiche mirate sono eseguite altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
- Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
- Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

 Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

ARTICOLO 117 - CONTROLLI A CAMPIONE

- Il Comune provvederà a espletare controlli a campione, nella misura minima del 10% delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.
- 2. Per estrapolare la percentuale delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.

ARTICOLO 118 - CONTROLLI MIRATI

- 1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà a espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - a) palesemente inattendibili;
 - b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 119 - ALLEGATI

- 1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati che risultano indispensabili al fine di dare concreta attuazione ai previsti provvedimenti:
 - a) Scheda Indice di Assistibilità
 - b) Schema Contratto Sociale
- 2. Tale documentazione, essendo di tipo tecnica, potrà essere aggiornata con semplice Determinazione Dirigenziale.

ARTICOLO 120 - NORME TRANSITORIE

1. In via transitoria le disposizioni previste dal Titolo VI Capo I "Integrazione rette di degenza in strutture residenziali" non si applicano agli utenti già inseriti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sino a quando le condizioni di accesso al beneficio da parte dell'utente non subiscano significative variazioni.

ARTICOLO 121 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ARTICOLO 122 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on line.

ARTICOLO 123 - ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.



CONTRATTO SOCIALE

1.	Il	presente	contratto	viene	stipulato	all'in	terno d	di un	progetto	individualiz	zzato
	со	ncordato	tra	il/la	Sig./Sig.ra	a _				nato/a	а
					_ il /	/	(do	cumer	nto di ric	onoscimento	tipo
		nur	mero		rilascia	ato da	l			il/)	, di
	se	guito deno	ominato/a	"Cliente	e", e l'Uffi	cio di	Servizi	o Soci	ale del C	omune di Co	rsico
	ne	ella pe	ersona	del	Dott./ssa	l			in	qualità	di
					•						

PATTI E CONDIZIONI

- 2. il presente contratto non ha rilevanza giuridica bensì è da considerarsi esclusivamente un accordo tra le parti con valenza interna di tipo educativa
- 3. gli impegni contenuti nel presente documento potranno essere modificati solamente previo accordo tra le parti al quale farà seguito la stipulazione di un nuovo "Contratto Sociale"
- 4. la rescissione dal presente contratto provocata unilateralmente dal Cliente senza giustificato motivo sarà causa, nei limiti della discrezionalità tecnico-professionale prevista da norme e/o regolamenti, di parere e/o valutazione negativa da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale per l'ottenimento di qualsiasi tipo di beneficio socio-economico / assistenziale
- 5. in caso di controversie tra le parti la situazione verrà sottoposta al Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale che è riconosciuto competente a decidere nel merito
- 6. la finalità ultima del presente contratto è il raggiungimento, da parte del Cliente, di un'autonomia socio-lavorativa duratura. A tal fine, pertanto, sono concordati i seguenti:

JB-OBIETTIVI	
CLIENTE SI IMPEGNA a svolgere le seguenti attività c	on le modalità ed i tempi o
guito previsti:	
TIPOLOGIA	Темрі

la RETE FAMILIARE, nella persona di	, SI IMPEGNA a svolgere
seguenti attività con le modalità ed i tempi qui di segi	uito riportati:
TIPOLOGIA	Темрі
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le m	
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
MPEGNA a svolgere le seguenti attività con le moriportati:	odalità ed i tempi qui di segu
L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE, nella persona de IMPEGNA a svolgere le seguenti attività con le miriportati: TIPOLOGIA	odalità ed i tempi qui di segu

10. gli **ETS** coinvolti nel progetto **SI IMPEGNANO** a svolgere le seguenti attività con le modalità ed i tempi qui di seguito riportati:

Ente Terzo Settore	TIPOLOGIA	Темрі
Visto, letto e confermato		Corsico,//
Il Cliente	L'Assiste	ente Sociale
Rete Familiare	Enti Ter	rzo Settore
		'
CONSENSO A	AL TRATTAMENTO DEI DATI S	ENSIBILI
Il/la sottoscritto/a informazioni di cui all'art. 13 de dati personali, dichiarando di avo novero dei c.d. "dati sensibili".		
		Corsico / /
Il Cliente		

Scheda "I.D.A."

(Indice Di Assistibilità)

Strumento tecnico-operativo per la quantificazione delle problematiche socio-economiche

	(Cognome e Nome utente)	
	(data di nascita)	
Utente		
Residenza:(Comune)		nr. civico)
Codice Fiscale	Tel	
Operatore		
Rilevatore:	Tel	
Servizio di riferimento: _		
	VALORE L.D. A	
	VALORE I.D.A. (Parametro 0 - 1000)	
Data / /		
		L'ASSISTENTE SOCIALE
	-	

Riepilogo

Totale valutazioni							
Analisi Economico-Assistenzia (Parametro -7 / 23)	le						
Analisi Familiare (Parametro 0 / 23)							
Analisi Socio-Ambientale (Parametro 0 / 23)							
	TOTALE * (Parametro 0 - 69)						
	Indici						
Valore Fiduciario Individuale (Parametro 0 / 10)							

Calcolo Indice di Assistibilità

Catebra marce at 7.0515tibilita
(Totale valutazioni * Valore Fiduciario Individuale) * 1000
690

^{*} Tale valore, che più è elevato più rileva un problema socio-economico, non può essere negativo. In tal caso, quindi, il totale è da considerarsi uguale a zero.

/	/	
(Data)	

Valore Fiduciario Individuale

Sig		
-	(Cognome e Nome utente)	
	/ /	
	(data di nascita)	

(data di haserta)					
Nel richiedere assistenza l'utente, e/o il suo nucleo familiare, manifesta atteggiamenti di:					
- collaborazione					
□ delega / deresponsabil	izzazione				
- diritto incondizionato					
	Nella risoluzione del proprio problema l'utente e/o il suo nucleo familiare dimostra, o ha dimostrato, di essere:				
□ attivo					
neutro, poiché in diffic	oltà ad attivarsi				
□ passivo					
Nella gestione del denaro l'utente, e/o il suo nucleo familiare, da o ha dato prova di:					
🛮 capacità / equilibrio					
□ difficoltà	na con validi supporti da parte di soggetti terzi				
	🛚 senza validi supporti da parte di soggetti terzi				
□ incapacità	na con validi supporti da parte di soggetti terzi				
🛚 senza validi supporti da parte di soggetti terzi					

VALORE FIDUCIARIO INDIVIDUALE _____

/	/	
(Da	ıta)	

Analisi Economico-Assistenziale

Sig		
	(Cognome e Nome utente)	
	/ /	
	(data di nascita)	

Reddito (pro-capite del nucleo familiare)

☐ inferiore al 50% di una Pensione Minima INPS	in prevalenza derivante da	disoccupazionepensione e/o redditi similireddito fissoreddito saltuario
☐ inferiore a una Pensione Minima INPS	in prevalenza derivante da	pensione e/o redditi similireddito fissoreddito saltuario
☐ superiore a una Pensione Minima INPS	in prevalenza derivante da	pensione e/o redditi similireddito fissoreddito saltuario

Civilmente obbligati

(solo figli, ex-coniuge e genitori non conviventi)

- presenti e realmente in grado di contribuire
- presenti ma non in grado di contribuire
- non presenti

Abitazione

□ di proprietà e/o in usufrutto	-	ese condominiali (o sp. di riscaldamento) sile globale incide sul reddito per circa:
□ in affitto	l'importo dell'affitto e delle spese condominiali (o spese di riscaldamento) incide sul reddito per circa: neno del 25% 25% 50% 75% 100% più del 100%	
□ di Edilizia Residenziale	e Pubblica	 senza spese condominiali con spese condominiali adeguate al reddito con elevate spese condominiali

Spese Mediche necessarie

(mensili sostenute dal nucleo familiare)

□ nessuna

- □ inferiori a 50 Euro
- da 51 a 75 Euro
- da 76 a 150 Euro
- □ da 151 a 200 Euro
- □ superiori a 201 Euro

Beni indicatori di benessere

(ESCLUSO il caso di improvvisa decurtazione del reddito)

□ auto	utilitaria	di categoria superiore	□ di lusso / più auto
	1. 1. 1		

🛮 mobilia di medio valore

- cellulare di valore

□ computer / consolle (es. play station)

abbigliamento ricercato

Tot A.E.A.

 /	/	
	(Data)	

Analisi Familiare

Sig		
•	(Cognome e Nome utente)	
	//	
	(data di nascita)	

Soggetti deboli presenti

□ l'utente vive solo			
□ minore/i a carico	nr da		
□ anziano/i □ non □ auto		nr con contr. / assist. pubb. nr senza contr. / assist. pubb. nr	
□ sogg. con <u>gravi</u> deficit psico-fisici (con o senza inv.civ.)		nr con contr. / assist. pubb. nr senza contr. / assist. pubb. nr	
Nr sogg. con problemi di dipendenza			
Nr sogg. con <u>rilevanti</u> problemi psicologici			
Nr sogg. a misura/e alternativa/e alla detenzione - recente carcerazione			
Nr sogg. con grav	<u>re</u> disagio sociale		

^{*} Ogni componente del nucleo familiare può essere conteggiato solamente una volta. Il punteggio viene calcolato moltiplicando il valore tra parentesi con il relativo nr. dei soggetti considerati. Se l'utente vive solo il punteggio deve essere raddoppiato.

Relazioni

	Ele	ementi di valutazione *	
1. Confini sottosis		confusi chiari rigidi	
motivazione:			
2. Ciclo Vitale		□ Formazione del nucleo fami	liare
2. Ciclo vitale		 Famiglia con bambini Famiglia con adolescenti Famiglia trampolino Famiglia in tarda età 	uaie
3. Senso d'apparte		□ insufficiente	
(in relazione al	(Ciclo Vitale)	adeguatoeccessivo (c.d. invischiamer	nto)
4. Senso di differe (in relazione	enziazione al Ciclo Vitale)	insufficienteadeguatoeccessivo (c.d. disimpegno)	
5. Evento Critico		adeguatamente affrontatonon adeguatamente affronta	ato
motivazione:			
		Gioco familiare	
□ adeguato	□ p.	arzialmente adeguato	inadeguato
motivazione:			

^{*} Queste informazioni non determinano punteggio ma risultano necessarie alla definizione del "Gioco Familiare"

Percezione del nucleo familiare

Mondo esterno (ambiente)	Coscienza della propria difficoltà sociale	□ SI □ NO □ non a pieno
	Coscienza delle opportunità socio-assistenziali per risolvere il problema	□ SI □ NO □ non a pieno
Mondo interno (gioco familiare)	Coscienza del proprio gioco familiare	□ SI □ NO □ non a pieno
	Coscienza delle risorse familiari utilizzabili per risolvere il problema	□ SI □ NO □ non a pieno

Risorse

Del nucleo familiare convivente	nulleinsufficientisufficientibuone
Dell'utente designato	nulleinsufficientisufficientibuone

Тот А.Г.

 /	/	
	(Data)	

Analisi Socio-Ambientale

Sig		
	(Cognome e Nome utente)	
	/ /	
	(data di nascita)	

Reti di fronteggiamento presenti

rteti di monteggi			
Primarie (famiglia, parenti)	□ SI	 utilizzabili con continuità utilizzabili con discontinuità utilizzabili raramente non utilizzabili 	
	□ NO		
Secondarie (amici, vicini)	amici significativi	□ nessuno □ alcuni □ molti	
	volontari	nessunoalcunimolti	
Terziarie Istituzionali * (Gruppi, Istituzioni, etc)	□ SI		
	□ NO		

^{*} Escluso il Servizio del valutatore

Analisi reticolare

Variabili Strutturali	
Ampiezza (estensione della rete)	bassamediaalta
Densità (forza media dei legami)	bassamediaalta
Variabili Interazionali	
Intensità (profondità media delle relazioni)	bassamediaalta
Durata (tempo medio di persistenza dei legami)	bassamediaalta

Capacità di coping reticolare

Bisogni elementari, di salute e sicurezza (Es: mangiare, bere, dormire, curarsi, etc)				
□ rete inadeguata	□ rete parzialmente adeguata	□ rete adeguata		
Bisogni relazionali (Es: avere contatti sociali, sentirsi apprezzati, etc)				
□ rete inadeguata	□ rete parzialmente adeguata	□ rete adeguata		
Bisogni di realizzazione personale (Es: aumentare la propria autostima, etc)				
□ rete inadeguata	rete parzialmente adeguata	□ rete adeguata		
Bisogni di autorealizzazione (Es: realizzare le proprie aspirazioni, etc)				
□ rete inadeguata	□ rete parzialmente adeguata	□ rete adeguata		

Contesto ambientale

Nella risoluzione del problema l'ambiente risulta essere:	ostileneutroattivo ma inefficacefacilitante
	attivo ma inefficace

Тот А.S.A. _____



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 22/04/2022

Sottoscritto dal Dirigente AREA 1 (BERTEZZOLO UMBERTO) con firma digitale



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sulla presente proposta di deliberazione n. 967/2022, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. PARERE di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 22/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario (LUBATTI LORENZA) con firma digitale